



REGOLAMENTO INTERNO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA

Riutilizzo *bio-based* degli scarti da matrici agroalimentari (RIVIVE)

Art. 1. Costituzione

Il Centro interdipartimentale di ricerca **Riutilizzo *bio-based* degli scarti da matrici agroalimentari (RIVIVE)**, istituito con D.R. 1241/2019, è costituito dai seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Architettura (DARCH)
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF)
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF)
- Dipartimento di Fisica e Chimica – Emilio Segrè
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali (DICAM) confluito nel Dipartimento di Ingegneria
- Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS)
- Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTEM)

La sede amministrativa è il Dipartimento di Architettura. La gestione amministrativa e contabile è affidata al suddetto Dipartimento.

Il presente regolamento interno è redatto in conformità al “Regolamento per l’istituzione, il rinnovo e la gestione operativa dei centri interdipartimentali di ricerca (CIR)”, emanato con D.R. n. 1374/2015 del 20/04/2015.

Art. 2. Finalità

Il Centro, tramite le proprie attività scientifiche e culturali, si propone di stimolare lo sviluppo di tecnologie di riduzione dello smaltimento di prodotti industriali attraverso il riuso basato sul principio di economia circolare degli scarti derivanti dalla lavorazione primaria e secondaria di prodotti agroalimentari.

In particolare, le attività che si intendono programmare per il periodo individuato sono le seguenti:

- promuovere e coordinare ricerche nell'ambito delle tecnologie legate alle tematiche di bioeconomia applicata al riutilizzo *bio-based* degli scarti della produzione primaria e secondaria di matrici alimentari;



- partecipare a progetti di ricerca di base e applicativi a carattere nazionale ed internazionale, promossi da Enti pubblici e privati ed altre ricerche che vengano commissionate al Centro sulla base di contratti e convenzioni all'uopo stipulati;
- supportare attività didattiche come corsi di formazione e perfezionamento e attività seminariali e congressuali;
- contribuire all'organizzazione di corsi di Dottorato di Ricerca, Master, Scuole di Perfezionamento o attività seminariali nell'ambito delle competenze specifiche dei suoi aderenti;
- esercitare attività per conto terzi;
- organizzare un centro di documentazione;
- acquisire attrezzature di supporto all'attività.

Nel perseguimento delle proprie finalità il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo.

Art. 3. Afferenza

Al Centro afferiscono i professori e i ricercatori elencati nel D.R. 1241/2019 di istituzione del CIR. Possono altresì afferire su richiesta i professori e ricercatori dell'Università di Palermo che svolgono attività di ricerca scientifica nei campi di interesse del centro. Ciascun docente non può afferire a più di un CIR. Le richieste di nuove afferenze al Centro, adeguatamente motivate, vanno presentate all'Assemblea del Centro corredate da *curriculum* didattico e scientifico del richiedente, che documenti una attività di ricerca inerente alla specificità del Centro, nonché del parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza del richiedente.

L'Assemblea del Centro, dopo averne valutato le motivazioni, in caso di esito positivo le propone al Rettore. A seguito dell'accoglimento della richiesta di nuova afferenza, la relativa procedura è analoga a quella prevista in fase di istituzione o rinnovo del CIR.

Cessano di far parte del Centro i componenti che si siano assentati senza giustificazione per tre riunioni consecutive dell'Assemblea.

Eventuali volontarie cessazioni di singoli afferenti vanno comunicate al Direttore del CIR, che provvede a trasmetterle al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per presa d'atto ed eventuali provvedimenti di propria competenza.

Art. 4. Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Scientifico;
- il Direttore.



Art. 5. Assemblea

L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale docente afferente al Centro ed esercita le seguenti funzioni:

- a. elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Scientifico;
- b. approva, su proposta del Consiglio scientifico, il programma scientifico annuale del Centro e le sue modalità attuative;
- c. approva il budget di previsione predisposto dal Consiglio Scientifico;
- d. determina i criteri generali di utilizzo dei fondi e delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività del Centro;
- e. approva, su proposta del Direttore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari eventualmente connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo. La predetta relazione è inviata, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ai Dipartimenti che, attraverso l'afferenza di propri docenti, garantiscono il funzionamento del Centro. La stessa relazione, con particolare riferimento agli aspetti finanziari ed amministrativi, è approvata dal Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Centro;
- f. delibera sulle richieste di afferenza al Centro;
- g. delibera le eventuali modifiche dello Statuto del Centro e le propone al Consiglio di Amministrazione;
- h. approva il Regolamento interno del Centro ed eventuali modifiche dello stesso secondo quanto stabilito al successivo art. 10;
- i. delibera, a maggioranza dei due terzi dei presenti, l'eventuale anticipato scioglimento del CIR.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di almeno un quarto degli iscritti. È convocata dal Direttore ed è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate. L'Assemblea è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di 1° fascia più anziano in ruolo o, in mancanza, dal componente professore di 2° fascia più anziano in ruolo. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6. Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da undici membri eletti fra gli aderenti al Centro, di cui almeno uno per ciascuno dei Dipartimenti costituenti il centro, tenendo conto, per quanto



possibile, di una equilibrata rappresentanza delle tre fasce della docenza.

I componenti del Consiglio Scientifico sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; decadono in caso di tre assenze continuative ingiustificate e sono sostituiti dai primi tra i non eletti.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore o dal Vice Direttore o, in mancanza di entrambi, dal componente professore di 1° fascia più anziano in ruolo o, in mancanza, dal componente professore di 2° fascia più anziano in ruolo.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Scientifico, con finalità consultive, i rappresentanti di istituzioni o di enti pubblici o privati che stipulino convenzioni con il Centro, limitatamente alle questioni che riguardano le rispettive convenzioni e per il periodo di durata delle medesime. Il numero dei rappresentanti di istituzioni o enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri eletti e non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio Scientifico in forma consultiva, componenti dell'Assemblea o altri esperti appositamente invitati. Essi non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

Le eventuali integrazioni o modifiche del Consiglio scientifico avvengono con le medesime modalità di cui alla sua costituzione.

Il Consiglio scientifico può costituire al suo interno commissioni istruttorie che, ove necessario, possono avvalersi di consulenze esterne.

Il Consiglio Scientifico:

- a) elegge il Direttore;
- b) propone all'Assemblea il programma annuale dell'attività scientifica del Centro e ne cura l'attuazione in base ai finanziamenti e al valore strategico dei programmi e dei progetti;
- c) predispose la relazione scientifica annuale consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente e sugli aspetti finanziari eventualmente connessi, motivando eventuali variazioni rispetto al programma di attività presentato in fase di istituzione o rinnovo;
- d) predispose lo schema di budget di previsione;
- e) esamina le richieste di nuove adesioni al Centro e ne propone l'accoglimento all'Assemblea;
- f) cura l'acquisizione di strutture, attrezzature e personale per il funzionamento del Centro;
- g) delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione del Centro;
- h) individua committenze pubbliche e private e canali finanziari per raggiungere le finalità elencate all'art. 2 e predispose le richieste di finanziamento;
- i) delibera la stipula di contratti e convenzioni;



- j) propone agli afferenti al Centro l'espletamento di compiti specifici, quali ricerche, consulenze, attività progettuali per conto terzi, facendosi carico delle modalità e dei mezzi di esecuzione;
- k) regola compiti e compensi dei gruppi di lavoro e ripartisce i proventi delle prestazioni secondo la normativa vigente.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che venga richiesto dalla maggioranza dei componenti. L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratte le eventuali assenze preventivamente giustificate. Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, custodito a cura del Direttore presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 7. Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio scientifico tra i docenti e i ricercatori a tempo pieno che lo compongono. È rieleggibile per un successivo mandato consecutivo.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. Se la carica è rinnovata in corso di mandato per cessazione dal servizio, volontarie dimissioni o per l'ipotesi, indicata nel comma successivo, di impedimento o assenza superiori a quattro mesi consecutivi, il nuovo Direttore rimane in carica fino al completamento del triennio del predecessore, decadendo con la conclusione del periodo di prima istituzione o di rinnovo del Centro.

Il Direttore designa tra i componenti del Consiglio scientifico un Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza per un periodo non superiore a quattro mesi consecutivi. Il Vice Direttore decade alla cessazione della carica del Direttore

Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro e ne coordina le attività;
- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e l'Assemblea del Centro;
- c) predispone il programma annuale di attività del Centro, le proposte di sviluppo, la relazione annuale consuntiva sull'attività per l'approvazione da parte del Consiglio scientifico e dell'Assemblea;
- d) assicura l'esecuzione delle delibere degli organi del Centro;
- e) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Centro nella prima seduta utile;
- f) sovrintende al funzionamento del Centro e ne coordina tutte le attività;
- g) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Centro;
- h) assicura i necessari rapporti con la competente sede amministrativa dipartimentale e con l'Amministrazione universitaria;
- i) sottopone al Consiglio Scientifico le proposte di progetti scientifici, convenzioni e accordi di collaborazione e fissa, d'intesa con il Direttore della sede amministrativa



dipartimentale, le modalità di gestione dei connessi finanziamenti, fermo restando che il Direttore del Centro non è direttamente abilitato all'assunzione di responsabilità amministrative;

- j) dispone l'archiviazione, presso la competente sede amministrativa dipartimentale, della documentazione relativa alle attività del Centro;
- k) garantisce l'applicazione del presente Regolamento e, con riferimento al funzionamento del CIR, l'osservanza delle norme generali e di Ateneo;
- l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 8. Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali il Centro potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, del Dipartimento sede amministrativa.

Art. 9. Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

Il Centro opera con le risorse provenienti dalla attività di ricerca, didattica e conto terzi svolta per conto di soggetti pubblici e privati. Inoltre potrà gestire finanziamenti all'uopo ottenuti tramite progetti di ricerca o donazioni liberali.

Il Centro, su proposta dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico, può promuovere la stipula di eventuali contratti di collaborazione e richiedere assegni di ricerca di tipologia B a valere su finanziamenti esterni destinati agli stessi CIR. Ai fini della valutazione della produttività scientifica o di altre procedure di Ateneo, gli Assegnisti di Ricerca e i Collaboratori inseriti nel Centro saranno considerati afferenti al Dipartimento di appartenenza del relativo tutore.

L'eventuale impiego di personale T.A.B. da destinare alle attività del Centro deve essere autorizzato dal Direttore Generale, previo assenso del Direttore e del Responsabile Amministrativo della struttura presso la quale il predetto personale presta servizio. Resta fermo l'obbligo, per le attività di Conto Terzi, di attenersi alle disposizioni del relativo Regolamento in termini di rispetto dell'orario di servizio ordinario.

Per tutto il personale docente impegnato nel Centro, l'afferenza dipartimentale dovrà risultare come affiliazione principale nelle pubblicazioni scientifiche prodotte.

I beni inventariabili eventualmente acquisiti dal Centro, con particolare riferimento alle strumentazioni scientifiche, saranno presi in carico inventariale dal Dipartimento che gestisce i locali dove gli stessi beni vengono allocati. I beni funzionali ad attività individuali sono presi in carico dal Dipartimento al quale afferisce il docente affidatario dei beni.

Il Centro può accogliere ed utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Dipartimento di Architettura
DARCH

Il Direttore / Prof. Andrea Sciascia



mediante stipula di specifiche convenzioni, in ossequio alla normativa vigente.

Art. 10. Modifiche

Modifiche al Regolamento interno del CIR possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Scientifico o da 1/5 dei componenti l'Assemblea. Esse sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli afferenti al Centro, in un'Assemblea appositamente convocata.